




Il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo



Modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»

- VISTO l'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ai sensi del quale il Consiglio dei Ministri conferisce il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- VISTA il predetto articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in forza del quale i progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro annui;
- VISTO il proprio decreto in data 12 dicembre 2014, recante la disciplina per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura», registrato dalla Corte dei conti il 2 marzo 2015, foglio 806;
- VISTO il proprio decreto in data 4 febbraio 2015, registrato dalla Corte dei conti il 2 marzo 2015, foglio 807, con il quale i termini che scandiscono lo sviluppo della procedura sono stati prorogati, per l'anno 2015, rispettivamente al 31 marzo 2015 per la presentazione delle domande, al 30 aprile 2015 per la selezione dei comuni finalisti, al 30 giugno 2015 per la presentazione del dossier di candidatura definitivo e al 31 luglio 2015 per la individuazione delle città vincitrici;
- VISTO il decreto 18 maggio 2015 di nomina della Giuria per la selezione della città «Capitale italiana della cultura» per gli anni 2016 e 2017;
- RILEVATA la necessità di migliorare e semplificare la procedura prevista per il conferimento del titolo, anche alla luce dell'esperienza sinora acquisita e tenendo conto delle osservazioni formulate dal Presidente e dai componenti della Giuria;
- RITENUTA l'opportunità di rinviare a un successivo bando la definizione della tempistica della procedura relativa all'anno 2020, al fine di consentire la previsione di più ampi periodi per la preparazione e la presentazione dei dossier di candidatura, tenuto conto del fatto che nell'anno 2019, in concomitanza con lo svolgimento del programma della città Capitale europea, non si farà luogo al conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura;
- RITENUTA pertanto l'opportunità di riformare il precedente, citato, decreto del 12 dicembre 2014 che, per maggiore chiarezza dispositiva e semplicità di trattazione, deve essere conseguentemente abrogato e sostituito dal seguente;
- VISTA l'intesa resa dalla Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016;





Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

decreta

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la procedura di selezione per il conferimento, tra i comuni italiani, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di «Capitale italiana della cultura» per gli anni successivi al 2017, secondo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Art. 2

(Selezione)

1. Entro il 31 marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "Ministero", pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2018. Entro il 30 giugno del 2016 i comuni, le Unioni di comuni, le Città metropolitane, interessati a partecipare alla selezione, presentano domanda al Ministero. La candidatura deve essere redatta secondo le linee guida predisposte dal Segretariato generale del Ministero, pubblicate sul sito internet del Ministero. I comuni candidati non possono partecipare alle successive due procedure di selezione.
2. Il dossier di candidatura deve contenere e indicare a pena di esclusione:
 - a) il programma delle attività culturali previste, della durata di un anno;
 - b) il modello di *governance* e la struttura responsabile per la elaborazione e promozione del progetto, per la sua attuazione e per il monitoraggio dei risultati, con l'individuazione di un'apposita figura responsabile;
 - c) una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria;
 - d) gli obiettivi perseguiti, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori che si utilizzeranno per la misurazione del loro conseguimento, con particolare riferimento sia allo sviluppo dell'offerta culturale (aumento della imprenditorialità del sistema, *jobs creation*, politiche industriali, coordinamento, comunicazione), sia alla crescita della inclusione sociale e al superamento del *cultural divide*.

Il dossier di candidatura può inoltre contenere un progetto preliminare di uno o più interventi tra loro coordinati e coerenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, nonché al miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti. L'avviso di cui al comma 1 del presente articolo può contenere ulteriori specificazioni dei contenuti sopraelencati.

3. Al fine di valutare le candidature di cui al comma 1, è costituita, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "Ministro", una Giuria della città «Capitale italiana della cultura», d'ora in avanti "Giuria", composta da sette esperti





Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

- indipendenti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica, di cui tre designati dal Ministro e tre designati dalla Conferenza unificata e uno, Presidente della Giuria, d'intesa dal Ministro e dalla Conferenza unificata. La Giuria opera presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla Giuria non dà diritto ad alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per presenziare alle riunioni.
4. I componenti della Giuria non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere, nei due anni antecedenti all'insediamento dell'organo, con i Comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi rispetto ai Comuni medesimi. La Giuria può riunirsi e svolgere i suoi lavori anche a distanza, in via telematica in forma simultanea e in modalità sincrona.
 5. La Giuria esamina le candidature regolarmente pervenute e, entro 15 novembre 2016 individua 10 progetti finalisti, invitando i comuni che li hanno presentati ad un incontro di presentazione pubblica e approfondimento, ai fini della valutazione finale. Nel caso in cui pervenga, nei termini stabiliti, un numero particolarmente elevato di domande di candidatura, la Giuria può operare una preselezione, condotta sulla base di un primo scrutinio dei dossier di candidatura basato sulla verifica dei requisiti indicati nel comma 2 e sulla qualità informativa del dossier, in termini di completezza, chiarezza, e sua coerenza intrinseca.
 6. La selezione della candidatura vincitrice avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza del progetto rispetto alle finalità della legge e con altre iniziative di valorizzazione del territorio e grado di coordinamento e sinergia degli interventi proposti;
 - b) efficacia del progetto come azione culturale diretta al rafforzamento della coesione e della inclusione sociale, in termini di crescita della domanda e dell'offerta culturale;
 - c) previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interessi presenti sul territorio, anche mediante appositi strumenti di partenariato pubblico-privato;
 - d) efficacia del modello di *governance* previsto per lo sviluppo e l'attuazione del dossier di candidatura e relativo monitoraggio del processo e del prodotto;
 - e) innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie, anche informatiche;
 - f) capacità del progetto di incrementare l'attrattività turistica del territorio;
 - g) realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;
 - h) coerenza del cronoprogramma rispetto alle tempistiche previste dalla legge
 7. La Giuria, in sede di prima convocazione, può individuare ulteriori specificazioni dei criteri di valutazione di cui al comma 6 del presente articolo.





Il Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo

8. Entro il 31 gennaio 2017 la Giuria sottopone al Ministro il progetto della città proposta come «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2018, corredato di una relazione motivata. Il titolo è successivamente conferito dal Consiglio dei ministri.
9. La città proclamata «Capitale italiana della cultura» assicura la pubblicità e la trasparenza di tutti gli atti relativi alla candidatura, alla selezione e alla successiva realizzazione dei progetti contenuti nel dossier vincitore. Il Ministero assicura il monitoraggio dell'attuazione del programma e verifica il conseguimento degli obiettivi. La città «Capitale italiana della cultura» provvede, al termine dell'anno di svolgimento delle attività previste nella candidatura, alla redazione di un rapporto sull'attività svolta nel quale si dia conto dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione degli obiettivi previsti nel dossier di candidatura.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. La disciplina prevista dal presente decreto si applica alla procedura per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2018. Con successivo bando del Ministero, tenuto conto dell'ulteriore esperienza acquisita nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi delle città proclamate Capitali italiane della cultura, sono dettate ulteriori disposizioni attuative e sono definiti i termini della procedura relativa all'anno 2020.
2. Il decreto ministeriale in data 14 dicembre 2014 è abrogato. Gli atti adottati in attuazione del citato decreto del 14 dicembre 2014 restano validi ed efficaci.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **16 FEB. 2016**

IL MINISTRO

